

COMUNE DI BODIO LOMNAGO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ISPETTORE AMBIENTALE E SUA
DISCIPLINA**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. ___ del 2025

Versione V08 al 29/10/2025

Sommario:

Art. 1 - ISTITUZIONE E FINALITA'	2
Art. 2 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	2
Art. 3 - DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE	2
Art. 4 – COMPITI E DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE	3
Art. 5 – MODALITÀ DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE	3
Art. 6 - REQUISITI PER LA NOMINA	4
Art. 7 - PROCEDURE PER LA NOMINA E DURATA	5
Art. 8 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO	5
Art. 9 - COMPITI DEL COMUNE	5
Art. 10 - CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE E GRADUATORIA	5
Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE	6
Art. 12 – ABROGAZIONE DI NORME	6

Art. 1 - ISTITUZIONE E FINALITA'

1. Il presente Regolamento istituisce la figura dell'Ispettore Ambientale Comunale a cui sono conferiti compiti di controllo e segnalazione, al fine di concorrere alla difesa del suolo e alla tutela e al decoro del paesaggio e dell'ambiente nel territorio comunale.
2. Il presente Regolamento disciplina i compiti e le funzioni degli Ispettori Ambientali Comunali, i loro doveri, i requisiti soggettivi e oggettivi necessari, la formazione professionale del personale incaricato e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo a cui sono preposti, al mero fine di constatare e riferire agli organi competenti eventuali segnalazioni di illeciti ambientali.
3. La finalità del presente regolamento è quella di:
 - a. limitare e contenere le forme di inquinamento, l'abbandono improprio di rifiuti sul territorio ovvero il conferimento degli stessi, in violazione della normativa nazionale, regionale e/o locale;
 - b. rafforzare, nell'interesse dell'Ente Locale, la cultura del rispetto dell'ambiente, anche attraverso un'attività d'informazione e/o collaborazione con le utenze, in merito alla raccolta differenziata, al recupero dei rifiuti e alla qualità dei servizi ambientali;
 - c. effettuare controlli inerenti alle corrette modalità di gestione dei rifiuti disciplinate nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Ferma restando la competenza della Polizia Locale e degli altri soggetti abilitati da Leggi, i compiti di vigilanza e controllo delle attività connesse all'accertamento e alla contestazione delle violazioni in materia ambientale sono affidati agli Ispettori Ambientali, così come descritti dal presente Regolamento.
2. Il Servizio di Ispettorato Ambientale viene organizzato dal Comune.
3. Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti agli Ispettori Ambientali (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti e coperture assicurative) sono sottoposte al controllo e coordinamento del Corpo di Polizia Locale, quale responsabile del servizio.
4. Il servizio di vigilanza ambientale è prestato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 - DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. Si definisce “Ispettore Ambientale Comunale” il soggetto preposto al controllo e alla verifica dell’osservanza delle disposizioni delle norme dello Stato, della Regione e/o dell’Ente Locale, in materia di rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio, della tutela del decoro e dell’ambiente.
2. L’Ispettore Ambientale Comunale svolge compiti di vigilanza ambientale e si identifica in un soggetto qualificato come ausiliario dell’ambiente, in possesso delle capacità professionali per segnalare le eventuali irregolarità e/o gli illeciti riscontrati durante il servizio, affinché siano posti in essere gli opportuni successivi interventi, anche di tipo sanzionatorio.
3. La figura dell’Ispettore Ambientale Comunale può essere ricoperta in alternativa da:
 - a. dipendenti dei soggetti gestori del servizio rifiuti;
 - b. dai dipendenti del Comune di xxxxxxxxxxxx;
 - c. da cittadini residenti.
4. L’Ispettore Ambientale svolge la propria attività a titolo gratuito.

Art. 4 – COMPITI E DOVERI DELL’ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. L’Ispettore Ambientale Comunale è soggetto qualificato incaricato di pubblico servizio per svolgere le seguenti attività:
 - a. informazione ed educazione alle utenze sulle modalità del servizio rifiuti;
 - b. vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (es.: contenitori per la raccolta differenziata, centri di raccolta, cestini, contenitori pile e farmaci, ecc.);
 - c. vigilanza e controllo sul rispetto dei regolamenti comunali in materia di rifiuti;
 - d. controllo circa il regolare conferimento dei rifiuti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti e ordinanze e all’organizzazione del servizio di raccolta e/o raccolta differenziata;
 - e. mera segnalazione delle violazioni al Regolamento e alle Ordinanze Comunali sui rifiuti, redigendo, a tal fine, idonea relazione di servizio, al fine dell’individuazione del trasgressore e/o dell’obbligato in solido;
 - f. coordinamento con la Polizia Municipale per segnalare le violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze

sindacali che contengono disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio; in tale caso sarà onere della Polizia Municipale curare tutta la fase istruttoria e provvedere all'irrogazione delle eventuali sanzioni amministrative.

2. L'ispettore Ambientale nell'espletamento delle funzioni deve:

- a. assicurare il servizio così come stabilito e disciplinato dal presente Regolamento;
- b. operare con prudenza, diligenza e perizia;
- c. indossare, se in dotazione, la divisa assegnata durante il servizio di vigilanza;
- d. qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
- e. compilare il rapporto di servizio, redigere eventuali atti che devono essere comunicati entro 48 ore al Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Municipale;
- f. usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzi eventualmente assegnati in dotazione;
- g. osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e Regolamento UE 2016/679 relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti.

3. È fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti.

Art. 5 – MODALITÀ DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE

1. Gli Ispettori Ambientali Volontari operano di norma autonomamente e, qualora richiesto, se disponibili, anche in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

2. La collaborazione consisterà:

- a. nell'espletare l'attività amministrativa, conseguente ai controlli svolti dagli stessi Ispettori Ambientali, che permetterà da un lato di far acquisire alla Polizia Locale gli atti (i verbali e/o relazioni di servizio oggetto della suddetta attività) e dall'altro di valutare la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- b. nella condivisione di eventuali interventi congiunti che potranno essere ritenuti necessari sia dal Comando di Polizia Locale sia dal Coordinatore o Vice Coordinatore;
 - c. nella partecipazione alle iniziative formative e di aggiornamento che saranno organizzate.
3. Gli Ispettori Ambientali provvederanno a riferire agli organi competenti le violazioni rilevate, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dal Comando di Polizia Locale, eventualmente corredata da documentazione fotografica o da altri atti ritenuti necessari.
 4. Il procedimento amministrativo scaturente dall'attività svolta dagli Ispettori Ambientali, rientra nella competenza esclusiva del Comando della Polizia Locale, come regolato dalla legge n. 689 del 1981.
 5. L'Ispettore Ambientale, nell'espletamento del servizio potrà avvalersi di supporti informatici e fotografici per l'espletamento dei propri compiti.
 6. Gli Ispettori Ambientali dipendenti del gestore del servizio possono operare con modalità semplificate, previamente concordate con il Corpo di Polizia Locale.
 7. Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni, ai sensi del presente regolamento, sono di competenza del Comune.

Art. 6 - REQUISITI PER LA NOMINA

1. Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. essere residenti o dipendenti del Comune di **xxxxxxxxxxxx** o della società affidataria del servizio di gestione rifiuti urbani o della società che effettua la raccolta;
 - b. essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
 - c. aver raggiunto la maggiore età;
 - d. godere dei diritti civili e politici;
 - e. non aver subito condanna anche non definitiva a pena per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - f. non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;

- g. aver superato apposito corso di formazione Ispettore Ambientale;
- h. non avere subito provvedimenti disciplinari a proprio carico in materia di Codice di comportamento, entro il biennio precedente al conferimento dell'incarico;
- i. conoscere il territorio del Comune ove svolgono il servizio.

Art. 7 - PROCEDURE PER LA NOMINA E DURATA

1. Gli Ispettori Ambientali sono nominati dal Sindaco con apposito decreto fra soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati.
2. Nel decreto sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.
3. La nomina ha durata triennale e può essere rinnovata.
4. La nomina può essere preceduta da avviso pubblico di reclutamento per la presentazione di candidature al ruolo.

Art. 8 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

1. In caso di violazioni dei doveri, il Sindaco procede con Decreto monocratico alla sospensione ed eventualmente anche alla revoca dell'Ispettore Ambientale.
2. Si terrà conto, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dall'incarico, di segnalazioni fatte al Sindaco da Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri Nucleo Forestale, Polizia Provinciale, circa irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale.
3. La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.
4. La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti del presente Regolamento.

Art. 9 - COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune quale Ente organizzatore del servizio provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del servizio.
2. A tal scopo si precisa che gli ispettori Ambientali effettueranno servizio sia appiedato che automontato. Il servizio automontato sarà effettuato con autoveicoli messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale o dal gestore del servizio di rifiuti qualora l'Ispettore Ambientale sia dipendente di quest'ultimo.

3. Il Comune e/o i Gestori del servizio di rifiuti, per le rispettive competenze, dovranno provvedere a garantire, agli Ispettori Ambientali, idonea copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi. Nel caso di volontari la copertura assicurativa può essere assicurata attraverso il registro dei volontari a cui il candidato ispettore dovrà iscriversi.
4. Il Comune può mettere a disposizione gratuitamente per i propri cittadini o dipendenti un corso per Ispettore Ambientale ricomprensivo anche il materiale tecnico.

Art. 10 - CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE E GRADUATORIA

1. Il Corso di formazione, messo a disposizione dal Comune:
 - a. avrà una durata di almeno 20 ore;
 - b. sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro Ente, Azienda o Agenzia formativa, Associazione riconosciuta;
 - c. prevede un esame finale.
2. Il responsabile del Servizio è responsabile dell'intero procedimento compresa la indizione dell'eventuale bando di selezione, l'organizzazione, la docenza per il corso di formazione e la presidenza della Commissione di valutazione finale.
3. Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:
 - a. la figura ed i compiti dell'Ispettore Ambientale;
 - b. esame della normativa in materia ambientale, regionale, statale, in particolare del vigente Testo Unico Ambientale;
 - c. esami di regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale;
 - d. gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
 - e. il procedimento sanzionatorio amministrativo.
4. Per poter essere ammesso all'esame finale il candidato dovrà partecipare ad almeno l'ottanta per cento del totale ore del corso.
5. È sempre possibile per il Comune impiegare personale che abbia superato anche corsi abilitanti per la figura di Ispettore Ambientale non organizzati direttamente dal Comune purché tali corsi abbiano le caratteristiche indicate al presente articolo. Tale personale verrà inserito nella eventuale graduatoria.

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare che lo approva e nel rispetto delle norme statutarie.

Art. 12 – ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente regolamento abroga norme precedenti in contrasto con quanto qui disciplinato.